



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE di CASIER

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV)

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C – Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: [info@iccasier.edu.it](mailto:info@iccasier.edu.it) - Pec: [TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT) – Web: [www.iccasier.edu.it](http://www.iccasier.edu.it)

Circolare n. 324

Dosson di Casier, li 30 agosto 2021

Al Personale Scolastico

Ai Sigg.ri Genitori

IC CASIER

**OGGETTO: Disposizioni per l'attuazione del Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, avente ad oggetto "Misure urgenti per l'esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".**

### Il Dirigente Scolastico

**Visto** il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".

**Vista** la Nota M.I. n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto Decreto Legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico.

**Vista** la Nota del M.I. n. 1107 del 22 luglio 2021, ad accompagnamento del verbale del Comitato Tecnico Scientifico 12 luglio 2021, n. 34.

**Visto** il D.M. n. 257 del 6 agosto 2021, con il quale viene adottato il "Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione".

**Considerato** che il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività.

**Considerato** che l'art. 1 del citato Decreto Legge n. 111/2021 stabilisce:

*"Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività delle scuole e delle università e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-Co V-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:*

- a) *È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;*
- b) *È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;*
- c) *È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°".*

**Considerato** che l'art. 1, comma 6 del Decreto Legge n. 111/2021 stabilisce:

*"Dall'1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge n. 52/2021 convertito, con modifiche, nella Legge n. 87 del 17 giugno 2021.*

*Il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".*

**Preso atto** che la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata (ex Decreto Legge n. 52/2021 convertito, con modifiche, nella Legge n. 87 del 17 giugno 2021):

- 1) A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale (2 dosi).
- 2) A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.
- 3) A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

**Considerato** che le disposizioni relative alla certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

**Considerato** che il Ministero della Salute, con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga

rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105" e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021.

**Considerato** che il D.L. n. 111/2021 pone in capo ai Dirigenti Scolastici l'obbligo di verificare il possesso della certificazione verde COVID-19 o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola.

**Considerato** che il MI, nella nota tecnica n. 1237/2021, esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde COVID-19 e di quello eventualmente esentato.

**Considerato** che la violazione del dovere di possesso e di esibizione è sanzionata in via amministrativa da parte dei dirigenti scolastici con una sanzione amministrativa pecuniaria e che tale violazione incide sul rapporto di lavoro, in quanto, il mancato possesso della certificazione è qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale.

**Preso atto** che, a partire dal primo al quarto giorno di "assenza ingiustificata", al personale non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato e che, a partire dal quinto giorno di "assenza ingiustificata", il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato, fino a quando non si sia acquisito il certificato verde COVID-19.

## DISPONE

- 1) che le lezioni, a partire dal 13 settembre 2021, si svolgeranno interamente **in presenza**;
- 2) che l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è **obbligatorio** in tutti gli ambienti della scuola in situazioni dinamiche e statiche;
- 3) che il personale scolastico è tenuto, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, **all'obbligo di possesso della "certificazione verde COVID-19" e al dovere di "esibizione" della stessa** al Dirigente Scolastico o al personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente Scolastico;
- 4) che il controllo sul possesso della certificazione verde COVID-19 o di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione avverrà, di norma e, fatte salve nuove e diverse indicazioni dai Superiori Organi di Governo, **all'ingresso nella scuola**, ma potrà avvenire anche in altre occasioni nel corso della giornata se, per qualche motivo, non fosse stato possibile effettuare la verifica in precedenza;
- 5) che il controllo della validità della certificazione verde COVID-19 avverrà, fatte salve nuove e diverse indicazioni dai Superiori Organi di Governo, attraverso la scansione del codice a barre di forma quadrata (denominato QR-code) della certificazione verde Covid-19 (in formato cartaceo o digitale), tramite gli applicativi predisposti dal Ministero della Salute;
- 6) che qualora non si conosca l'identità della persona sottoposta a controllo, sarà richiesta l'esibizione del documento di identità al fine di controllare la corrispondenza col nominativo;
- 7) che il Personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente Scolastico, già formati in materia di privacy, riceverà specifiche istruzioni per lo svolgimento delle attività di propria competenza;
- 8) che le informazioni sulla posizione dei dipendenti relativamente alla validità della certificazione verde COVID 19 saranno anche accessibili al Personale amministrativo per le attività di propria competenza;
- 9) che il Personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o del certificato di esenzione, sarà soggetto al procedimento di assenza ingiustificata e sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria, come richiamato nel dispositivo del presente provvedimento;
- 10) che ulteriori informazioni sul trattamento di dati personali operati dall'istituzione scolastica per l'attuazione delle presenti disposizioni sono disponibili nell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Cordiali saluti.

Coll.DS  
DVincenzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Nicola Labate  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 Dlgs 39/1993*